

## VERBALE DI INTESA

Il giorno 31 luglio 2013 presso la sede della Confartigianato Imprese del Veneto, in Mestre Venezia si sono incontrate

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE** del Veneto, rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal Presidente della Federazione dell'Edilizia Paolo Bassani assistiti dal Segretario Generale Patrizio Morettin, dal Responsabile della Divisione per le Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo e da Flavio Scagnetti;

la **CNA** del Veneto rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal presidente regionale CNA Costruzioni Roberto Strumendo, e dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI** del Veneto rappresentata dal presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile alle Relazioni Sindacali Umberto d'Aliberti;

e

la **FILCA-CISL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Federico;

la **FILLEA-CGIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Leonardo Zucchini;

la **FENEAL-UIL** regionale del Veneto, rappresentata dal Segretario Generale Valerio Franceschini.

### Premesse

- Visto il Verbale di intesa regionale del 15 gennaio 2013;
- Visto il Verbale di accordo nazionale del 06 maggio 2013 (allegato D del CCNL) in tema di apprendistato imprese artigiane e PMI settore edilizia.

Le parti convengono quanto segue.

1. Convengono sulle "LINEE GUIDA DEL FONDO APPRENDISTATO del 31 luglio 2013" e relativa modulistica, allegate alla presente intesa.
2. Le parti si incontreranno entro il mese di settembre 2013 per disciplinare i casi "sospensione per mancanza di lavoro" al termine del periodo previsto dall'attuale disciplina della CIG IN DEROGA 2013 Regione del Veneto, nonché sulle ipotesi di intervento richiamate al punto 4) del verbale d'intesa regionale del 15.01.2013.-

Letto confermato e sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

**LINEE GUIDA GESTIONE DEL FONDO APPRENDISTATO**  
**-AGGIORNATE ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2013-**

VERBALE REGIONALE D'INTESA DEL 15 GENNAIO 2013  
VERBALE NAZIONALE D'ACCORDO DEL 06 MAGGIO 2013

**NORME GENERALI**

① Le presenti LINEE GUIDA regolano a far data dal 01 gennaio 2013 esclusivamente l'intervento del Fondo Apprendistato relativamente alle **SOSPENSIONI PER INTEMPERIE STAGIONALI**.

Per quanto riguarda l'intervento per le "SOSPENSIONI PER MANCANZA DI LAVORO" si conferma quanto stabilito al punto 3) verbale intesa regionale del 15/01/2013. Pertanto sempre dal 01/01/2013 non vi sarà alcuna erogazione a carico del "Fondo Apprendistato" in quanto l'azienda dovrà presentare domanda di **CIG DEROGA 2013** con le modalità previste dalle "Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013" siglate con la Regione Veneto in data 28 dicembre 2012

② Nel caso di **sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario dell'apprendista**, dovuta ad **INTEMPERIE STAGIONALI** sarà corrisposto da parte dell'azienda una prestazione all'apprendista operaio calcolata con le stesse modalità utilizzate per il trattamento **CIGO** corrisposto all'operaio per lo stesso evento, nei limiti della durata e dei massimali come previsto nelle presenti "Linee Guida". Il Fondo provvederà a rimborsare la quota anticipata dall'azienda al lavoratore secondo le modalità descritte al capitolo apposito "Richiesta di rimborso sospensioni per intemperie stagionali".-

③ **Diritto al rimborso:**

Può richiedere il rimborso l'azienda che sia:

- o iscritta alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV - CEVA);
- o in regola con i versamenti dovuti alle Casse, ivi compreso il Fondo Prestazioni Apprendistato secondo quanto stabilito dai rispettivi C.d.A.;
- o adempiente ad ogni procedura prevista nella presente "linee guida" ivi compresa l'anticipazione del trattamento medesimo.

④ **Comitato Tecnico:** la gestione operativa del fondo è affidata a tale comitato per ognuna delle due Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) quale organo deputato alla valutazione delle richieste; è presieduto dal Presidente e Vicepresidente della cassa edile oltre a 4 membri di rappresentanza: 2 per le parti artigiane e 2 per le parti sindacali dei lavoratori.



**⑤ Istituti contrattuali legati all'orario di lavoro:**

L'azienda che richiede il rimborso dovrà preventivamente aver utilizzato o programmato gli istituti contrattuali legati all'orario di lavoro.

Le presenti linee-guida saranno riviste qualora intervenissero nuovi accordi tra le Parti Sociali, innovazioni normative o indicazioni ministeriali che ne rendessero necessarie modifiche e/o integrazioni

**RICHIESTA DI RIMBORSO PER INTEMPERIE STAGIONALI**

La richiesta di rimborso da parte dell'azienda deve essere presentata alle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) entro il 180° giorno dal termine dell'evento debitamente compilata (vedasi allegato 1A(Ceav) e 1B (Ceva)- richiesta intemperie dipendenti apprendisti operai")

Alla richiesta di rimborso dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dalla competente sede INPS per analogo intervento richiesto al personale operaio; nel caso in cui l'azienda abbia in forza solo personale apprendista dovrà produrre debita documentazione probatoria l'evento circa la località interessata o in mancanza, documentazione relativa ad altre località limitrofe il cantiere.

Qualora l'azienda non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra potrà inoltrare egualmente la richiesta di rimborso allegando apposita dichiarazione sostitutiva atto notorietà (allegato 2) corredata, pena il rigetto della richiesta, dalla fotocopia di un documento identità del richiedente in corso di validità.-

Nel caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva atto notorietà (allegato 2), il Comitato Tecnico, potrà completare l'iter istruttorio procedendo alle opportune verifiche e controlli avvalendosi anche della collaborazione delle commissioni provinciali Cig edilizia.

L'azienda riceverà specifica comunicazione di accettazione/diniego da parte delle Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA)

La richiesta va altresì presentata anche nel caso in cui l'Inps abbia rigettato la domanda e l'azienda abbia successivamente proposto un ricorso.


Alla richiesta dovrà essere inoltre allegato copia del ricorso presentata dall'azienda.

In tal caso la richiesta di rimborso, verrà sospesa in attesa della decisione dell'Amministrazione competente, per un massimo di 180 giorni dalla presentazione della stessa, salvo casi eccezionali documentati.

Sarà cura dell'azienda informare le Casse Edili Artigiane Venete (CEAV / CEVA) circa l'esito del suddetto ricorso.

Norma transitoria:

per gli eventi di sospensione per "intemperie stagionali" verificatesi dalla data del 01/01/2013 alla data della presente intesa (31 luglio 2013) il computo dei 180 giorni per la presentazione della domanda, decorrono dalla data della presente intesa.



## INTEMPERIE STAGIONALI

LE SEGUENTI NOTE HANNO EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CHE NON HANNO POTUTO INOLTRE DOMANDA DI CIGO/OPERAI PRESSO LA COMPETENTE SEDE INPS.

Si devono considerare tutte quelle cause di ordine meteorologico che impediscono la normale prosecuzione dell'attività lavorativa in qualsiasi periodo dell'anno.

### GELO / DISGELO

Parametro di riferimento: le temperature al di sotto di 0 gradi.

In alcuni casi vengono valutati anche situazioni diverse legate a specifici tipi di lavorazioni; vengono presi in considerazione anche gli eventuali effetti negativi del disgelo.

### PIOGGIA E NEVE

Parametro di riferimento generale : pari o superiore ai 3 mm.

Sono da ritenersi altresì incidenti sul regolare svolgimento del lavoro secondo la prassi consolidata:

- le precipitazioni attestata tra i mm 2 e i mm 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri;

- i livelli minimi di pioggia, comunque non inferiori ai mm 1,50, in caso di interruzioni di attività di escavazione in cave di materiali lapidei o edili di prestito, di esecuzione di fondazioni, o, movimento terra, di lavori stradali, di impiantistica, di arginamento di corsi d'acqua; in tali casi si tiene conto delle precipitazioni verificatesi non solo nelle 24 ore ma anche nei giorni precedenti;


- il livello di pioggia non inferiore a mm 1 nelle attività consistenti anche in lavori esterni (ad esempio di intonacatura, verniciatura, pavimentazione, impermeabilizzazione, copertura tetti) Ai fini dell'autorizzazione può essere preso in considerazione anche l'alto tasso di umidità

Criteri analoghi si applicano in caso di "NEVE".

### NEBBIA / FOSCHIA

Sono ritenute atte a determinare una contrazione del lavoro qualora presentino un carattere di eccezionalità ovvero di particolare intensità, in relazione alle specifiche caratteristiche della località ove l'unità produttiva è ubicata, nonché alla tipologia delle lavorazioni (ad esempio di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale).

Di norma "l'oscurità" non è considerata causa integrabile quando sia collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno



## VENTO

Parametro di riferimento: la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 km/h vento forte), ovvero in caso di minore velocità in presenza di fasi di lavoro svolte ad una notevole altezza dal suolo (ad esempio su pali o tralicci, su tetti o con l'impiego di gru, nonché di escavazioni di marmi o simili in zone collinari e di alta montagna), ovvero di attività che presuppongono l'uso di fiamma ossidrica od altre particolari lavorazioni.

## ALTE TEMPERATURE

Temperature eccezionalmente elevate che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole ovvero l'utilizzo di materiali che non sopportano il forte calore.

## DURATA DEL TRATTAMENTO PER INTEMPERIE STAGIONALI

Il trattamento è concesso per nr. 90 (novanta) giornate lavorative (a zero ore o ad orario ridotto) consecutive o per sommatoria nel biennio mobile; tale computo viene applicato a partire dalla data del 01 gennaio 2013 (\*)

(\*) periodo di inizio del conteggio dell'anno mobile.

In caso di particolari situazioni climatiche che comportano per l'azienda il superamento di tale limite (90 gg per biennio mobile), la stessa azienda dovrà, prima di anticipare il trattamento per intemperie stagionali a favore dell'apprendista, presentare espressa richiesta alla Casse Edile Artigiana Veneta (CEAV - CEVA) di autorizzazione di superamento di tale limite indicandone dettagliatamente i motivi di tale richiesta. La Casse Edile Artigiana Veneta (CEAV - CEVA) valuterà, (di norma entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta) se accettare o meno tale richiesta. - - -

Mestre - Venezia, 31 luglio 2013.-

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

FENEAL UIL VENETO

**LIMITE MASSIMO DELLE QUOTE - MASSIMALE ANNO 2013**  
(non superiore ai limiti massimi delle quote di cassa integrazione)

Il tetto massimo va applicato seguendo il criterio di competenza dell'anno (es.: cig cadente nel 2012 ma erogata nell'anno successivo : si applica il tetto del 2012).-

La retribuzione da prendere a riferimento (quota orario compresa la maggiorazione per le mensilità aggiuntive ed escludendo l'EET) per la valutazione del tetto massimo da applicare è quella in atto nel periodo di cui si richiede l'intervento CIG.

Il limite massimo dell'importo del trattamento non può comunque superare il limite massimo mensile al netto della riduzione art. 26 L.41/86, che annualmente viene fissato con apposita circolare INPS.

**ATTUALMENTE PER L'ANNO 2013 I LIMITI SONO STABILITI DALL'INPS CON CIRCOLARE N. 14 DEL 30 GENNAIO 2013.**

**[1]**

**INDIVIDUAZIONE DEL TETTO MASSIMO APPLICABILE**

\*\*\*\*\*

**Esclusivamente in caso di intemperie** (valori incrementati del 20%) :

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) inferiore a € **2.075,21**  
tetto massimo mensile = € 1.083,84 [\*]

[\*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

retribuzione lorda mensile ipotetica (imponibile contributivo) superiore a € **2.075,21**  
tetto massimo mensile = € 1.302,68 [\*]

[\*] valore al netto della riduzione art. 26 L.41/86 attualmente pari al 5,84%

Si ricorda che in caso di riduzione di orario di lavoro, per la determinazione della quota massima oraria integrabile, i predetti importi andranno divisi per le ore teoriche lavorative (incluse le festività infrasettimanali cadenti dal lunedì al venerdì in caso di settimana corta) del mese per il quale viene avanzata la richiesta di intervento della CIG

**[2]**

**MASSIMALE ORARIO [TETTO ORARIO MASSIMO]**

Il massimale (tetto massimo mensile) individuato al netto della riduzione art. 26 L.41/86

**diviso**

il numero delle ore lavorabili comprese le ore di festività infrasettimanali del mese in cui si registra l'evento

**uguale**

massimale orario (tetto orario massimo) **(A)**

**[3]**

**CALCOLO RETRIBUZIONE ORARIA DELL'APPRENDISTA**

retribuzione oraria dell'apprendista

**moltiplicata**

**con due coefficienti, in alternativa fra loro, a seconda che si tenga conto o meno della maggiorazione del 10% G.N.**

**1°) coefficiente 82,8608%**

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET **senza** la maggiorazione 10% GN)

**2°) coefficiente 75,3280%**

(dove per retribuzione si intende: paga globale oraria detratto l'EET **comprensiva** Della maggiorazione 10% GN)

**uguale**

Paga oraria apprendista relativa al mese di cig **(B)**

**[4.A]**

**Se la paga oraria apprendista (B) è inferiore al massimale orario (A):**

Numero ore di cigo del mese

**moltiplicato**

la paga oraria apprendista **(B)**

**uguale**

**trattamento CIGO a favore apprendista**

**[4.B]**

**Se la paga oraria apprendista (B) è superiore al massimale orario (A):**

Numero ore di cigo del mese

**moltiplicato**

il massimale orario **(A)**

**uguale**

**trattamento CIGO a favore apprendista**

Letto, confermato e sottoscritto.-

Mestre - Venezia, 31 luglio 2013

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

FILCA CISL VENETO

FILLEA CGIL VENETO

FENEAL UIL VENETO





